



Comune di Lecco

SETTORE PIANIFICAZIONE – SVILUPPO TERRITORIALE – TRASPORTI - AMBIENTE
Servizio Demanio idrico e lacuale, Ambiente

n. 277 del 14.10.2014

PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
NEL COMUNE DI LECCO

IL SINDACO

Premesso che:

- il combinato disposto della Legge 10/1991, il DPR 412/1993, il DPR 74/2013, il D.lgs n.192/2005, la L.R. n. 26/2003, la L.R. n. 24/2006, del PRIA approvato con D.G.R. 593/2013 e della D.G.R. n. 1118 del 20.12.2013 definiscono gli obblighi ed i divieti relativi all'utilizzo degli impianti termici;
- il combinato disposto del D.lgs 152/2006, la D.G.R. 7635 dell'11.07.2008 e la D.G.R. 9958 del 29.07.2009 hanno indicato, in attuazione della L.R. 24/2006, le misure necessarie per la riduzione delle emissioni in atmosfera per il contenimento dell'inquinamento indotto dal traffico veicolare, da combustione di biomassa legnosa e da altre potenziali sorgenti inquinanti, volte a migliorare la qualità dell'aria;
- la D.G.R. n. 5868 del 21.11.2007 e relativo Allegato 1 e le successive modifiche, definiscono le modalità di trattamento dei letami, liquami, fanghi e fertilizzanti azotati.

Considerato che per il Comune di Lecco le sopraccitate normative dispongono gli obblighi, i divieti e le misure da adottare in riferimento alla classificazione del territorio comunale, come di seguito specificati.

IMPIANTI TERMICI

La Città di Lecco rientra nella fascia climatica "Zona E" per la quale sono in vigore i seguenti disposti normativi:

- gli impianti termici possono essere fatti funzionare, tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, per complessive 14 ore giornaliere, a partire dal 15 ottobre sino al 15 aprile.
- la temperatura degli ambienti (calcolata come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare), non deve superare:
 - i 18 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
 - i 20 °C +2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

E' fatto obbligo ai Responsabili degli impianti effettuare le manutenzioni periodiche degli impianti termici.

E' vietato climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, depositi, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage.

E' vietato utilizzare olio combustibile per gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 KW;

TRAFFICO VEICOLARE

La Città di Lecco rientra nella **Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione**, per la quale sono in vigore i seguenti disposti normativi:

- fermo permanente senza alcuna interruzione temporale della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, da lunedì a domenica, dalle ore 00,00 alle 24,00;
- fermo permanente (da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00) di autobus M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL), ex articolo 47, comma 2, del D.lgs. 285/92 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t), di tipo urbano, suburbano e interurbano, di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, privi di filtro antiparticolato efficace;

dal 15 ottobre 2014 al 15 aprile 2015 è fatto obbligo:

- spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

COMBUSTIONI

La Città di Lecco ha quota altimetrica, così come definita dall'ISTAT, inferiore a 300 mt. s.l.m..

In tutto il territorio comunale sono in vigore i seguenti disposti normativi:

Dal 15 ottobre 2014 al 15 aprile 2015, è vietato:

- bruciare all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
- utilizzare i seguenti apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa (legna, pallets), nel caso siano presenti altri impianti di riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi:
 - camini aperti;
 - camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscano il rispetto dei seguenti requisiti:
 - rendimento energetico (η) maggiore o uguale 63%
 - valore di emissione di monossido di carbonio (CO) minore o uguale 0,5% in riferimento ad un tenore di ossigeno (O₂) del 13%, riferito ai gas secchi a 0 ° C e a 1,013 bar.

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

AMBITO AGRICOLO

- E' obbligatorio l'interramento dei letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati entro le 24 ore dallo spandimento (Allegato 1 della D.G.R. n. 5868 del 21.11.2007 e successive modifiche). Se le condizioni ambientali non lo consentono, i cumuli di materiale maturo devono essere coperti con un telo impermeabile e non devono restare in campo se non per i tempi tecnici strettamente necessari alla distribuzione;

Dato atto che l'ARPA di Oggiono monitora la qualità dell'aria certificando il dato giornaliero di concentrazione di inquinanti e l'eventuale avvenuto superamento del valore limite (50 mg/mc) di PM10 fissato dalla Direttiva Comunitaria 2008/50 UE.;

Dato atto inoltre che ogni anno le centraline localizzate in Lecco, in via Sora ed in Via Amendola, rilevano nel periodo di accensione degli impianti termici livelli del Pm10 oltre i limiti consentiti;

Considerato che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della sanità, in collaborazione con APAT e con le ARPA interessate, stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, NO2 e ozono si rivelano pregiudizievoli per la salute comportando complicanze per l'apparato respiratorio e cardiovascolare;

Richiamate le misure preventive ed informative adottate dall'Amministrazione volte a sensibilizzare la cittadinanza al contenimento dell'inquinamento atmosferico sia nelle medie annuali che nei picchi invernali caratterizzati dal superamento del valore limite di 50 mg/mc;

Richiamate inoltre le iniziative attivate dall'Amministrazione orientate ad incentivare l'utilizzo di forme alternative di mobilità sostenibile ed alla diffusione di una cultura ecocompatibile;

Ritenuto importante che tutti i cittadini adottino comportamenti utili a mantenere sufficientemente bassi i livelli di inquinamento nell'aria;

Ritenuto di affrontare l'emergenza ambientale per tutelare la salute pubblica adottando una serie di misure finalizzate a limitare il carico di emissioni inquinanti;

visti

- l'art. 50 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali adottato con D.lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

1) IMPIANTI TERMICI

- a) la riduzione della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale come segue:
gli impianti termici possono essere fatti funzionare per complessive **13 ore giornaliere** a partire dal **15 ottobre 2014 sino al 15 aprile 2015**.
- b) la riduzione del valore massimo delle temperature all'interno delle unità immobiliari di un grado centigrado, come segue:
la temperatura degli ambienti non deve superare:
 - **i 17 °C +2 °C** di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
 - **i 19 °C +2 °C** di tolleranza per tutti gli altri edifici.
- c) ai titolari/gestori degli esercizi commerciali il divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere costantemente aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni) di cui all'art. 3 del D.P.R. n.412/93, così come modificato ed integrato dalla D.P.R.551/99, ed il conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte che, dall'esterno, danno accesso a detti locali.

Tali disposizioni si applicano con le modalità e le deroghe riportate nell'ALLEGATO A della presente Ordinanza.

2) TRAFFICO VEICOLARE

dal 15 ottobre 2014 al 15 aprile 2015 il divieto di circolazione il sabato e la domenica dalle 00.00 alle 24.00 per i seguenti veicoli:

- autoveicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 ed Euro 2 diesel *[diversi dagli autobus M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL), ex articolo 47, comma 2, del D.lgs. 285/92 (veicoli destinati al trasporto di*

persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t), di tipo urbano, suburbano e interurbani];

dal 15 ottobre 2014 al 15 aprile 2015:

- il divieto di accensione dei motori dei veicoli in sosta su aree pubbliche o private per un tempo non superiore a tre minuti e comunque unicamente per il tempo strettamente necessario al loro corretto funzionamento;
- lo spegnimento dei motori in aree di sosta e in prossimità di passaggi a livello o in casi particolari di blocco del traffico.

Tali divieti si applicano con le modalità e le deroghe riportate nell'ALLEGATO B della presente Ordinanza.

3) COMBUSTIONI

- il divieto di uso e di accensione di fuochi d'artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi e di ogni strumento per l'emissione di fumo o gas visibile.

DISPONE

La decorrenza della presente Ordinanza dal giorno **15 ottobre 2014 al termine del 15 aprile 2015;**

La più ampia comunicazione al pubblico della presente ordinanza (Albo pretorio on line, Home page sito internet, comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e radio locali, ecc.).

L'applicazione, in caso di violazione delle disposizioni contenute al punto 2 della presente ordinanza della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 155,00 fino ad un massimo euro di euro 624,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di euro 155,00, come stabilito dall'art.7 del vigente Codice della Strada.

L'applicazione, in caso di violazione delle disposizioni contenute ai punti 1 e 3 della presente ordinanza, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo euro di 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di euro 100,00.

RENDE NOTO CHE

Il Corpo di polizia locale curerà l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento; Tutti gli incaricati dei servizi di Polizia Stradale, indicati all'art.12 del Codice della Strada, sono preposti ai controlli relativi al punto 2).

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio on line, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Milano, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1971 n. 1199.



IL SINDACO

Dott. Virginio Brivio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Virginio Brivio".

ALLEGATO A all'Ordinanza Sindacale n 277 del 14.10.2014

Durata massima giornaliera

Le disposizioni di cui al PUNTO 1) lettera a) non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
- f) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- g) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- h) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- i) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste alle lettere a), b), c), d), e), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- l) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al PUNTO 1) lettera a) dell'ORDINANZA;
- m) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- n) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
- o) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita al PUNTO 1) lettera a) dell'ORDINANZA, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera l) .

Valori massimi della temperatura ambiente

Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto del PUNTO 1) lettera b) dell'ORDINANZA, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.

Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui al PUNTO 1) lettera b) dell'ORDINANZA, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui al PUNTO 1) lettera b) dell'ORDINANZA, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

ALLEGATO B all'Ordinanza Sindacale n. 277 del 14.10.2014

Fanno eccezione e quindi possono circolare in deroga al divieto le seguenti tipologie e categorie di veicoli:

1. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri.
2. veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione.
3. veicoli alimentati a diesel (gasolio), dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica, sia per successiva installazione. (N.B. Per "efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili" si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o inferiore al limite fissato per gli Euro 3).
4. veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del Decreto legislativo 285/1992.
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre-Euro 1
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n. 4924 del 15/06/2007 e n. 6418 del 27/12/2007;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - autovetture targate CD e CC.

Non si applica altresì il divieto di circolazione ai seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Non si applica il divieto di circolazione alle seguenti strade di collegamento:

- S.S. 36 " Del lago di Como e dello Spluga"
- NSA 299 " Raccordo Lecco – Valsassina " ex S.S.36 Dir
- S.S 639 " Dei laghi di Pusiano e Garlate"
- Via Aldo Moro, Via Balicco, Via XI Febbraio, Largo Caleotto, via Marconi, via Fiandra, Via Pergola, Viale Don Ticozzi, Via Brodolini, Piazza Della Nazioni, Via dell'Eremo, Corso Bergamo e Lungo Lario Piave.